



SPORTELLLO LETTORI

Per le vostre domande potete scrivere a:

REDAZIONE IL MONDO
Via A. Rizzoli 8 - 20132 Milano
Fax 02/2584.3880 - E-mail:
ilmondo.professionihelp@rcs.it
Le risposte sono fornite
con la collaborazione del sito
www.professionisti.it

Videofilmare il dipendente che ruba

Sono amministratore di un'azienda del ramo tessile. Lo scorso anno un dipendente che tenevamo d'occhio da tempo è stato sorpreso a rubare merce nel magazzino. Abbiamo videofilmato la scena e lo abbiamo licenziato in tronco. Purtroppo le riprese non erano state concordate con le Rappresentanze sindacali aziendali e il lavoratore ha impugnato il licenziamento. È perseguibile penalmente? L'azienda può rivalersi per i danni o rischia qualcosa per non aver rispettato le procedure a tutela del lavoratore?

Ambrogio St., via e-mail

Sicuramente il suo dipendente è perseguibile penalmente. La giurisprudenza formatasi in ambito penale sulle videoriprese nei luoghi di lavoro allo scopo di prevenire reati ne consente pienamente l'utilizzazione ai fini di prova del reato stesso. Il rischio dell'impresa riguarda, pertanto, solo l'aspetto lavoristico del licenziamento per giusta causa, ma non la responsabilità penale del dipendente il quale risponderà del reato da lui commesso. Inoltre, l'azienda avrà la possibilità di costituirsi parte civile nel processo penale chiedendo il risarcimento del danno derivante dal reato.

Avv. Domenico Margariti, Studio Margariti

Impiegati distaccati in un'altra società

Dobbiamo trasferire temporaneamente dei nostri dipendenti ad altra società, per effettuare qui dei lavori: possiamo utilizzare il meccanismo del distacco?

A. Fg., via e-mail

Ritengo di sì, se ne sussistono i presupposti. L'art. 30 del Decreto legislativo 276 del 2003 prevede, quali elementi caratterizzanti e indispensabili ai fini del legittimo ricorso al distacco: l'interesse del distaccante (che rimane responsabile del trattamento economico e normativo); la temporaneità; lo svolgimento di una determinata attività lavorativa. L'interesse deve essere «specifico, rilevante, concreto e persistente» (min. Lavoro, circ. n. 28/2005) e devono essere puntualmente individuate le finalità perseguite, così da escludere dubbi circa la temporaneità. Occorre poi inviarne comunicazione al Centro Impiego entro cinque giorni (l'omissione comporta una sanzione amministrativa). Il distacco, se non determina un mutamento di mansioni, non richiede il consenso del lavoratore; se l'unità produttiva presso la quale avviene dista più di 50 chilometri, presuppone comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive. La violazione dei requisiti consente al lavoratore di richiedere la costituzione del rapporto di lavoro presso il ricevente. A mio avviso, appare indispensabile un contratto scritto tra distaccante e ricevente che, secondo il Ministero (nota prot. 4258 dell'1.3.2012), richiede data certa.

**Avv. Giorgio Albè,
Albè & Associati Studio Legale**

Come affittare un'azienda

La mia azienda versa in stato di crisi e ho pensato di affittarla: quali le procedure da seguire?

Lettera firmata, via e-mail

Se la sua impresa sta attraversando un periodo di crisi l'affitto d'azienda può essere un'ottima soluzione per risolvere il problema e nel contempo permetterle di ripianificare una gestione rinnovata da mettere in atto quando ne tornerà in possesso. Il contratto di affitto d'azienda è stato studiato proprio per dare modo agli imprenditori proprietari di aziende in crisi di liquidità, o che stanno attraversando momenti particolarmente difficili, di avere il tempo per ripianificare la gestione, senza dover contestualmente impiegare sforzi e risorse nella quotidiana conduzione della struttura. Tecnicamente, l'affitto d'azienda è un contratto di locazione dell'attività aziendale da gestire con supporto notarile. L'imprenditore rimane oggettivamente il proprietario dell'azienda e ne affitta gli immobili, gli impianti, i macchinari, i prodotti finiti, i semilavorati e le materie prime utili per la produzione dei suoi beni o servizi. Il nuovo management che prenderà in carico la gestione aziendale avrà diritto agli utili conseguiti durante il suo periodo di attività e dovrà corrispondere al proprietario un canone che sarà stato identificato precedentemente mediante un'analisi di valutazione dell'azienda. Di solito, allo scadere del contratto la gestione ritorna al proprietario, ma possono essere previste anche condizioni di riscatto della struttura da parte del conduttore.

Dott. Riccardo Marruchi, Short Connection Italia